

Pubblicato il 01/06/2026

N. 03436/2026 REG.PROV.COLL.  
N. 03892/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Nona)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3892 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Valentina L'Abbate, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariagrazia La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Azienda Ospedaliera San Pio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Melisurgo n. 4;

***nei confronti***

Tullia Pisano, non costituita in giudizio;

Angelo D'Avella, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Barrasso, Elena Alberti, Francesco Aniballi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***e con l'intervento di***

ad opponendum: Palma Pascarella, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento:*

- A) della deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento n. 545 del 17 giugno 2024, a oggetto "**concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato. Ammissione candidati**" e dei relativi allegati, nella parte in cui si dispone la non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura;
- B) della deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento n. 722 del 1° agosto 2024 e dei relativi allegati, a oggetto "*rettifica delibera n. 545 del 17/06/2024 avente ad oggetto «**concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato**» e contestuale rettifica degli allegati B e C*", nella parte in cui si conferma la non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura;
- C) della nota prot. 14825 del 3 luglio 2024 a oggetto "*istanza accesso agli atti prot. n. 13856 del 19/06/2024*", nella parte in cui il Direttore dell'UOC Risorse Umane ha confermato la non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura;
- D) del bando di **concorso** "*per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato*" nella parte in cui, alla lettera d), si richiede quale requisito specifico di partecipazione alla selezione l' "*iscrizione all'Ordine Professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando*";
- E) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale lesivo degli interessi della ricorrente e per la disapplicazione se del caso del d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, richiamato dal bando di **concorso**, sia nella parte in cui richiede, quale requisito specifico di ammissione al **concorso** di avvocato dirigente, l'iscrizione all'ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando (art. 58, n. 1, lett. d), sia nella parte relativa ai requisiti generali di ammissione, ove si stabilisce che possono partecipare al **concorso** coloro che possiedono l'iscrizione

all'Albo Professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale (art. 1, n. 1, lett. d).

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente in data 29.10.2025, per l'annullamento:

A) della deliberazione del direttore generale dell'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento n. 605 del 4 luglio 2025, a oggetto "*presa d'atto esito del **Concorso** pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato e contestale approvazione della Graduatoria di merito*";

B) della deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento n. 648 del 30 luglio 2025 a oggetto "***Concorso** pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato*" – Immissione in servizio;

C) di tutti i verbali della commissione esaminatrice;

D) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera San Pio e di Angelo D'Avella;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2026 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Con ricorso notificato e depositato in data 08.08.2024, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi riportate ed esponeva:

- che, con deliberazione n. 1164 del 07.11.2023, l'A.O. San Pio aveva bandito un **concorso** pubblico "per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato";

- che il bando prevedeva i seguenti requisiti specifici di ammissione dettagliatamente indicati in ricorso;

- di avere presentato, in data 02.02.2024, domanda di partecipazione al **concorso**, secondo le modalità prescritte dal bando, mediante la piattaforma messa a disposizione sul sito aziendale;
- di avere dichiarato di possedere una *“anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale”*, avendo svolto sia la professione di avvocato iscritto all'albo (dal 22.10.2010 al 22.12.2015) sia l'attività di assistente amministrativo e di collaboratore amministrativo professionale presso le ASL di Napoli, addetto all'UOC Affari Legali (dal 15.03.2016 fino al momento della presentazione della domanda);
- di avere altresì dichiarato, con la domanda di partecipazione al **concorso**, di avere prestato, presso pubbliche amministrazioni e presso privati, i servizi specificamente indicati in ricorso;
- che, con deliberazione n. 545 del 17.06.2024, l'A.O. resistente, a fronte di 163 candidature pervenute, disponeva la non ammissione di 109 candidati, tra cui la ricorrente, per *“mancanza di requisito di cui al punto C del bando”*;
- di avere invocato, con nota del 19.06.2024, l'annullamento in autotutela della suddetta delibera, rappresentando di essere in possesso del requisito specifico di ammissione di cui al punto c) del bando, *“avendo svolto attività professionale documentata presso lo studio legale Izzo e Mariconda in Napoli alla via Armando Diaz n. 8 dal 22/10/2010 al 22/12/2015”*;
- che, con nota del direttore dell'U.O.C. Risorse Umane prot. 14825 del 03.07.2024, l'A.O. resistente confermava la non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della selezione, adducendo a sostegno della decisione le argomentazioni contenute in una sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana del 15.09.2023;
- che, con deliberazione n. 722 del 01.08.2024, l'A.O. rettificava la precedente deliberazione n. 545, limitandosi a disporre la non ammissione di ulteriori tre candidati e, così, confermando l'esclusione della ricorrente.

2. Tanto premesso, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi riportate, sulla base dei seguenti motivi di ricorso.

2.1. *“Violazione e falsa applicazione del bando e dell’art. 26 D.lgs. 165/2001. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Violazione del principio della massima partecipazione. Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione”*.

La parte ricorrente denunciava l’illegittimità dei provvedimenti gravati per difetto di motivazione.

Sosteneva che, essendo consentita la partecipazione al **concorso** anche a dipendenti pubblici, non si poteva chiedere ad essi il requisito dell’iscrizione all’albo, stante l’incompatibilità prevista dalla legge professionale.

Argomentava che non sarebbe stato ragionevole restringere la platea dei soggetti a cui non era richiesto il possesso di tale requisito ai soli dipendenti pubblici da cinque anni, così escludendo coloro che (come la ricorrente) avevano in passato maturato un’esperienza nell’esercizio della professione forense, ma non erano più iscritti all’albo professionale al momento della pubblicazione del bando.

2.2. *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 c. 1 lett. a) del D.lgs. n. 165/2001. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Violazione del principio del favor participationis”*.

Affermava la ricorrente che la prescrizione del bando in questione – laddove interpretata nel senso della *«non obbligatorietà dell’iscrizione all’albo per i soli partecipanti alla selezione in qualità di dipendenti pubblici in possesso dei requisiti dei cinque anni»* - era illegittima in quanto irragionevole e contrastante con il principio della massima partecipazione.

Sosteneva che la richiesta di iscrizione attuale all’albo degli avvocati costituiva una limitazione all’accesso al pubblico impiego sproporzionata e ingiustificata, non essendo sorretta da alcuna adeguata ragione corrispondente al pubblico interesse alla professionalità per l’ammissione al **concorso**.

Chiedeva quindi l’annullamento della prescrizione del bando con cui si richiede, quale requisito specifico di ammissione al **concorso** di avvocato

dirigente, l'iscrizione all'ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Chiedeva altresì la disapplicazione del d.P.R. 483/1997:

- sia nella parte (art. 58, n. 1, lett. d) in cui richiede, quale requisito specifico di ammissione al **concorso** di avvocato dirigente, l'iscrizione all'ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;

- sia nella parte (art. 1 n. 1 lett. d) relativa ai requisiti generali di ammissione, ove si stabilisce che possono partecipare al **concorso** coloro che possiedono l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

3. Con atti depositati in data 29 e 30.08.2024, si costituiva in giudizio l'Azienda ospedaliera per opporsi all'accoglimento del ricorso.

4. Con motivi aggiunti notificati il 02.10 e depositati in data 29.10.2025, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi riportate ed esponeva:

- che, con delibera n. 834 del 03.09.2024, la parte resistente aveva disposto l'ammissione con riserva, tra gli altri, della ricorrente;

- di avere quindi partecipato alla procedura selettiva, con riserva, superando tutte le prove previste dal bando;

- che, con deliberazione n. 605 del 04.07.2025, la p.a. resistente aveva approvato la graduatoria di merito del **concorso**, nella quale la ricorrente risultava collocata al ventisettesimo posto;

- che nel nuovo provvedimento nulla si specificava in merito alla posizione dei candidati ammessi con riserva.

5. Tanto premesso, proponeva la domanda innanzi indicata sulla base del seguente motivo di ricorso: *“Illegittimità derivata”*.

Sosteneva la ricorrente che le deliberazioni impugnate, laddove interpretate nel senso di averla collocata in graduatoria con riserva, risentivano della stessa illegittimità di cui ai provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.

6. Con memoria depositata in data 12.11.2025, si costituiva in giudizio il controinteressato D'Avella Angelo per opporsi – sulla base di varie

argomentazioni – all'accoglimento del ricorso.

7. Con atto di intervento depositato in data 17.04.2026, si costituiva in giudizio la controinteressata Pascarella Palma asserendo di essersi collocata al 29° posto della suddetta graduatoria e opponendosi all'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

8. Con memorie, anche di replica, depositate in data 14.11.2025, 24.04 e 05.05.2026, le parti insistevano nelle rispettive argomentazioni difensive e conclusioni.

L'amministrazione resistente, in particolare, con la memoria del 24.04.2026, eccepiva *«l'inammissibilità dei motivi aggiunti e conseguente improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse»*, per omessa notifica ad almeno un controinteressato, asserendo che il D'Avella non poteva considerarsi tale, essendosi collocato al primo posto in graduatoria.

9. Alla pubblica udienza del 26 maggio 2026, il ricorso veniva discusso e riservato per la decisione.

10. Le censure con le quali si denuncia l'illegittimità della clausola del bando (laddove interpretata nel senso sopra indicato) che richiede il requisito dell'iscrizione all'albo professionale (in disparte qualsiasi questione circa la loro tempestività) possono essere esaminate congiuntamente nel merito.

È opportuno osservare, anzitutto, che il bando, nella sezione dedicata ai “Requisiti specifici” di ammissione al **concorso**, richiedeva ai candidati di:

*“a) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea Magistrale di cui al Decreto Ministeriale 270/04 appartenente alla classe LMG/01 “Giurisprudenza” o Laurea Specialistica (LS) di cui al D.M. 509/99 o Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) ad esso equiparato unicamente così come previsto dalla Tabella allegata al Decreto Interministeriale 09-07-2009 (09A11795);*

*b) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato;*

*c) anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre*

*pubbliche amministrazioni. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 165/01 l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordinata e continuativa presso Enti o Pubbliche Amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o Istituti di Ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo di Avvocato per la durata di cinque anni;*

*d) Iscrizione all'Ordine Professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. [...] La predetta iscrizione non è richiesta per i dipendenti della Pubblica Amministrazione”.*

Emerge quindi dalla lettura bando che, in base alla lett. c), coordinata con l'art. 26, co. 1, D. lgs. n. 165/2001, potevano essere ammessi al **concorso**:

- sia i candidati che avessero prestato un servizio effettivo di almeno 5 anni, presso enti del SSN o altre pubbliche amministrazioni, “*corrispondente alla medesima professionalità*” richiesta dal bando;
- sia i candidati in possesso di attività documentate presso studi professionali privati, aventi contenuto analogo a quello previsto per il profilo di Avvocato per la durata di 5 anni.

Quanto alla lett. d) citata, è necessario sottolineare che essa richiede l'iscrizione all'Ordine professionale, tranne che per i dipendenti della pubblica amministrazione.

Si rivela quindi infondata la censura con cui si contesta la clausola relativa all'iscrizione all'albo, in quanto la *lex specialis*, ragionevolmente, non la richiede per i candidati dipendenti della p.a. ed ammette al **concorso** sia i dipendenti con almeno 5 anni di servizio presso pubbliche amministrazioni, purché si tratti di un servizio corrispondente alla “*medesima professionalità*” richiesta per le mansioni da svolgere nell'impiego oggetto del bando; sia i liberi professionisti, con un'esperienza di almeno 5 anni, purché relativa ad attività aventi “*contenuto analogo*” a quello previsto per il profilo di Avvocato presso l'azienda ospedaliera resistente.



11. Per la stessa ragione non può essere accolta la richiesta di disapplicare le norme di cui al D.P.R. n. 483/1997, non corrispondendo al vero che il bando in questione preveda, quale requisito indispensabile per l'ammissione al **concorso**, l'iscrizione all'Ordine professionale.

12. Quanto alla censura di difetto di motivazione, è opportuno evidenziarne preliminarmente una certa genericità.

Tuttavia, nel merito, mette conto osservare che la ricorrente è stata esclusa dal **concorso** sulla base della seguente letterale motivazione (riportata nell'elenco dei candidati non ammessi – All. C): *«Mancato rispetto del requisito specifico ai sensi dell'art. 26, comma 1, D. lgs. n. 165/01»*.

Anche la motivazione fornita dall'amministrazione resistente non brilla per specificità e approfondimento; tuttavia appare sufficiente a desumere che la ricorrente sia stata esclusa per la mancanza:

- sia di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordinata e continuativa presso Enti o Pubbliche Amministrazioni;
- sia di attività documentate presso studi professionali privati, società o Istituti di Ricerca.

Orbene, la ricorrente non ha allegato nella sua domanda di partecipazione di avere svolto esperienze lavorative (con rapporto di lavoro libero professionale o di attività coordinata e continuativa) presso enti e amministrazioni pubbliche, ma ha dichiarato di *«aver svolto attività di lavoro libero professionale di Avvocato presso lo studio legale Izzo e Mariconda in Napoli (...) dal 22/10/2010 al 22/12/2015»*.

Se ne deve desumere che la commissione giudicatrice abbia inteso affermare la mancanza del “requisito specifico ai sensi dell'art. 26, comma 1, D. lgs. n. 165/01” proprio in riferimento a tale ultima esperienza professionale, che, come già evidenziato, in base alla norma di legge richiamata dal bando, è considerata utile per l'ammissione al **concorso** solo se riferita ad attività aventi “contenuto analogo” a quello previsto per il profilo di Avvocato dell'azienda ospedaliera.

Dall'analisi della domanda presentata dalla parte ricorrente, riportata in ricorso, emerge tuttavia che ella aveva dichiarato di avere prestato (per quanto qui specificamente rileva) i seguenti servizi: «(...) Dal 22/10/2010 al 22/12/2015

*Libero professionista – Qualifica: Avvocato – n. 99999 ore/sett. presso Studio Legale Izzo e Mariconda (indirizzo via Armando Diaz n. 8- cap 80133) (ente privato) - attività prestata presso l'Ente/Ditta stesso».*

Si tratta quindi, come è evidente, di una dichiarazione del tutto generica.

Il bando però, nel prevedere come requisito specifico “attività documentate presso studi professionali privati, società o Istituti di Ricerca” ha previsto che tali esperienze dovessero essere di “contenuto analogo a quello previsto per il profilo di Avvocato per la durata di cinque anni”.

E appare ragionevole ritenere che la previsione non si riferisca al profilo generico di Avvocato, ma a quello specifico di Avvocato nell'Amministrazione pubblica, ancora più specificatamente di un'Amministrazione appartenente al servizio sanitario nazionale.

Ciò si desume dall'analisi letterale della previsione, che sarebbe contraddittoria se, nel richiedere al dipendente in servizio, come requisito, “anzianità di cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ott. e nono liv.”, poi consentisse la partecipazione indistintamente a tutti coloro che abbiano svolto la professione di avvocato *tout court* (che potrebbe aver avuto, in ipotesi, ambiti specifici del tutto inconferenti rispetto alla posizione da ricoprire nel caso di specie).

Il mancato assolvimento dell'onere di allegare le attività professionali svolte in qualità di avvocato, ai fini della verifica dell'equivalenza delle stesse con quelle oggetto del profilo messo a **concorso**, comporta l'impossibilità di valutare come sussistente il requisito richiesto, con la conseguente legittimità della

decisione di escludere la ricorrente dal **concorso**, per mancanza del requisito specifico di cui all'art. 26, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001.

Né è condivisibile l'argomentazione difensiva di parte ricorrente, illustrata alla suddetta udienza pubblica del 26.05.2026, secondo cui la mancanza del suddetto requisito specifico sarebbe stata indicata solo successivamente negli atti difensivi dell'amministrazione e, dunque, con integrazione della motivazione in giudizio.

Risulta infatti dagli atti di causa che la motivazione (sia pure molto sintetica) del “*mancato rispetto del requisito specifico ai sensi dell'art. 26 comma 1, D. Lgs. n. 165/01*” era già contenuta nel citato Allegato C, e che le argomentazioni addotte dall'amministrazione nei suoi scritti difensivi (in particolare nella memoria depositata il 14.11.2025) costituiscono una mera illustrazione più dettagliata della suddetta motivazione sintetica.

Vi si legge infatti (pagg. 7-8): «*Dall'allegato C contenente l'“ELENCO DEI CANDIDATI NON AMMESSI”, infatti, emerge che la ricorrente risulta estromessa dalla procedura concorsuale de qua per la seguente motivazione: “Mancato rispetto del requisito specifico ai sensi dell'art. 26 comma 1, D.Lgs. N. 165/01”. (...) L'Azienda Ospedaliera, infatti, non poteva che fondare la propria decisione sulla riscontrata assenza in capo al candidato del requisito specifico previsto al richiamato punto c) del bando. Nessun'altra esplicazione della determinazione assunta era necessaria né, invero, possibile data l'attività di mera verifica formale cui era chiamata a svolgere l'Amministrazione in ragione del principio della par condicio posta a presidio delle pubbliche selezioni*».

La censura in esame si rivela quindi infondata.

13. L'infondatezza del ricorso introduttivo e la legittimità dell'esclusione implicano l'inammissibilità, per difetto di interesse a ricorrere, dei motivi aggiunti con i quali si impugna la graduatoria.

14. Le spese possono compensarsi, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, della estrema sinteticità della motivazione addotta dall'amministrazione a fondamento dell'esclusione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso introduttivo del giudizio e dichiara inammissibili i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Rosaria Palma, Primo Referendario

Vincenzo Sciascia, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Vincenzo Sciascia**

**IL PRESIDENTE**

**Guglielmo Passarelli Di Napoli**

**IL SEGRETARIO**